

Legge regionale 5 luglio 2016, n. 22

Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole).

(BURC n. 74 del 6 luglio 2016)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 12)

1. L'articolo 12 della l.r. n. 14/2009 è così modificato:

- a) al comma 1 le parole “, organizzato su base provinciale” sono soppresse;
- b) al comma 2 le parole “Le Province organizzano e curano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione organizza e cura”;
- c) al comma 4 la parola “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 13)

1. L'articolo 13 della l.r. n. 14/2009 è così modificato:

- a) nella rubrica la parola “provinciale” è sostituita dalla seguente: “regionale”;
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Presso la Regione è istituito l'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo, alla cui tenuta provvede un'apposita commissione, composta da:

 - a) il dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, o un suo delegato, che la presiede;
 - b) un rappresentante per ogni organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa;
 - c) un rappresentante per ogni associazione agrituristica operante nella Regione di emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative.

La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese, comunque denominati.”;
- c) i commi 2 e 3 sono abrogati;
- d) al comma 4 le parole “provinciale per l'agriturismo” sono sostituite dalle seguenti: “del settore della Giunta regionale competente in materia di agriturismo”;
- e) al comma 5 la parola “provinciale”, dovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente: “regionale”;
- f) al comma 6 la parola “provinciale” è sostituita dalla seguente: “regionale”;
- g) al comma 7 la parola “provinciale” è sostituita dalla seguente: “regionale”;
- h) al comma 9 la parola “Provincia”, dovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente: “Regione”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 14)

1. L'articolo 14 della l.r. n. 14/2009 è così modificato:

- a) al comma 1 la parola “provinciale”, dovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente: “regionale”;
- b) al comma 1bis le parole: “alla Provincia,” sono soppresse;
- c) al comma 5 la parola “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 15)

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. n. 14/2009 è così modificato:
 - a) la parola "Provincia", dovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente: "Regione".

Art. 5

(Modifiche all'articolo 16)

1. L'articolo 16 della l.r. n. 14/2009 è così modificato:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Programma annuale d'intervento della Regione è adottato dal dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, di concerto con le associazioni agrituristiche emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative nella regione, ed è approvato dal Consiglio regionale unitamente al bilancio annuale di previsione. Il Programma contiene:

 - a) la perimetrazione delle zone d'intervento;
 - b) le iniziative agrituristiche in atto con l'indicazione delle aziende autorizzate ai sensi della presente legge;
 - c) le proposte d'intervento da realizzare.";
 - b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 17)

1. L'articolo 17 della l.r. n. 14/2009 è così modificato:
 - a) al comma 2 le parole: "da un rappresentante di ciascuna amministrazione provinciale" sono soppresse;
 - b) al comma 4 le parole "regionale per l'agriturismo" sono sostituite dalle seguenti: "del settore della Giunta regionale competente in materia di agriturismo";
 - c) al comma 5 le parole: "dalle Province e" sono soppresse.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 19)

1. L'articolo 19 della l.r. n. 14/2009 è così modificato:
 - a) al comma 1:
 - 1) le parole "Le Amministrazioni provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione";
 - 2) la parola "accertano", dovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente: "accerta";
 - b) al comma 2 la parola "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione";
 - c) il comma 4 è abrogato.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 31)

1. L'articolo 31 della l.r. n. 14/2009 è così modificato:

a) al comma 4 le parole “Dipartimento Agricoltura, all'Osservatorio regionale e alla Provincia competente territorialmente” sono sostituite dalle seguenti: “dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura ed all'Osservatorio regionale di cui all'articolo 17”.

Art. 9

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, nell'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo, di cui all'articolo 13 della l.r. n. 14/2009, come modificato dall'articolo 1, sono inseriti i soggetti iscritti negli elenchi provinciali soppressi con l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

(Invarianza di spesa)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.